

SUL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA DI BENI ALTRUI: RAGIONI DI AMMISSIBILITÀ DI UNA CONTROVERSA FATTISPECIE

Si chiede di conoscere se il legato in conto di legittima possa avere ad oggetto beni non ereditari.

Rispetto al quesito prospettato bisogna segnalare la presenza in letteratura di due distinti orientamenti.

Secondo un primo indirizzo specie giurisprudenziale ⁽¹⁾, sostenuto però anche da taluna dottrina ⁽²⁾, la intangibilità qualitativa della legittima non ha altro significato che quello di rendere necessario il soddisfacimento della legittima medesima attraverso l'impiego di beni ereditari. Di conseguenza - si ritiene che - tale limite non sussista per il legato sostitutivo, ammettendosi in base agli artt. 551 651 c.c. il legato di cosa altrui in sostituzione di legittima ⁽³⁾. Diversamente si argomenta, invece, proprio con riferimento al legato in conto di legittima, ove si accolga «l'opinione per cui la funzione propria di tale figura sarebbe quella di istituire il legittimario nella quota di legittima, componendo parzialmente la quota, la relativa disposizione dovrebbe ritenersi soggetta alle regole che discendono dall'art. 549 c.c.: necessità che i beni attribuiti siano presenti nella massa ereditaria e non apponibilità di pesi o condizioni ⁽⁴⁾ ».

Secondo una diversa opzione ricostruttiva, elaborata da un Illustre studioso ⁽⁵⁾, «oggetto del legato in conto può essere anche una cosa altrui (art. 651). Non è incompatibile col concetto di quota che questa sia formata con un diritto di credito verso i coeredi. (...). L'erede legittimario, al quale il testatore abbia lasciato in conto della quota un legato (obbligatorio) di cosa altrui, può rifiutarlo, e far valere il diritto alla legittima in natura. Se lo accetta, consente che la sua quota sia formata (mediante imputazione del legato) con un diritto di credito verso i coeredi, avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa legata (salva la facoltà dell'onerato di pagarne il giusto prezzo se la cosa appartiene a un terzo)».

Stante l'evocato dissidio, pur auspicandosi particolare prudenza da parte del notaio, al quale solo spetta la scelta dell'atto da ricevere, non può a parere di scrive non esprimersi personale condivisione per la ricostruzione di un Illustre Maestro.

Antonio Musto

1) Cass., 17 marzo 1953, n. 563, in *Foro it.*, 1953, 787. Critico verso tale sentenza L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICU e F. MESSINEO (già diretto), L. MENGONI (continuato da) XVIII, 2, Milano, 2000, 112, nt. 72.

2) G. SCHIAVONE, *Il legato in luogo di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzione sostitutiva*, in *Famiglia*, 2006, 215 ss.

3) F. MAGLIULO, *La tacitazione della legittima con beni non ereditari*, in *Notariato*, 2001, 413 ss. Nello stesso senso, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO, *Atti mortis causa*, Milano, 2010, 541 ss.

- 4) G. SCHIAVONE, *Il legato in luogo di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzione sostitutiva*, in *Famiglia*, 2006, 224, spec. nt. 23.
- 5) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICI e F. MESSINEO (già diretto), L. MENGONI (continuato da) XVIII, 2, Milano, 2000, 112.